



## TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Nicola Morgese, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23.11.2010, ex artt. 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att., c.p.c., ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.6793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008,

## TRA

MASCOLO RUGGIERO, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Carpagnano,

RICORRENTE

E

POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Fiorillo,

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Cfr. atti introduttivi e verbali di causa.

\*\*\*\*\*

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

- Atteso che con ricorso depositato il 03.12.2008 e ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere dal Giudice adito una

pronunzia recante la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto in data 25.01.2008 e della successiva proroga del 31.02.2008 e, per l'effetto, dichiarare sussistente con le Poste Italiane s.p.a. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 26.01.2008 ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della società alla propria riammissione in servizio nonché al pagamento delle retribuzioni decorrenti dal momento di messa a disposizione delle proprie energie lavorative sino all'effettivo reintegro;

- rilevato, in particolare, che parte ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Poste Italiane dal 26.01.2008 al 30.04.2008, svolgendo le mansioni di operatore di sportello junior presso l'Ufficio Postale di Andria, in forza del contratto a termine sottoscritto in data 25.01.2008 in seguito prorogato sino al 30.04.2008;
- appreso, altresì, che, secondo parte ricorrente, il contratto di assunzione *de quo* (e la successiva proroga) risulterebbe illegittimo giacché, pur essendo formalmente concluso in virtù dell'art. 1 del D.lgs n.368/2001, non specificherebbe nel dato testuale -come invece richiesto dalla normativa- la natura dell'esigenza sostitutiva sottesa all'apposizione del termine (con indicazione peraltro del nominativo del lavoratore da sostituire);
- preso atto che, con memoria del 09.04.2009, si costituiva in giudizio parte resistente la quale, dopo aver recisamente negato gli assunti di controparte e sostenuto, all'esito di un'analitica rassegna giurisprudenziale, la legittimità del termine apposto, chiedeva il rigetto del ricorso;
- considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato *inter partes* è stato effettivamente concluso, come evincibile dal negozio in oggetto, in virtù dell'art. 1 del richiamato D.Lgs n.368/2001, secondo cui:  
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro

*subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2 - L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1";*

- tenuto conto, in ordine al significato da attribuire all'aggettivo "specificate" che, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, attraverso la scelta di tale espressione, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, richiedendo *ab origine* l'indicazione dettagliata della causale sottesa al contratto a termine nelle sue componenti identificative essenziali relative sia al contenuto sia alla sua portata spazio-temporale e più in generale *circostanziale* (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 2279 del 1 febbraio 2010);

- tenuto conto di quanto a riguardo affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui "l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo", deve risultare "per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per <ragioni sostitutive> si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" potrebbe "realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto" (Corte Cost. n. 214 del 14.07.2009);

- considerato, in particolare, che da tale autorevole lettura normativa

(sebbene relativa ad una fattispecie omologa a quella in esame) consegue che l'indicazione delle ragioni specifiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, non può tradursi nella generica e tautologica enunciazione, in seno al contratto, del tipo legale delle ripetute ragioni, richiedendosi quantomeno la specifica indicazione della natura dell'indicata carenza di personale (originaria ovvero sopravvenuta, per ragioni sostitutive o implementari) e dei suoi motivi (contingibili ovvero strutturali), in modo da poter collegare la specificità dell'esigenza organizzativa alla obiettiva situazione aziendale che ha dato luogo al perfezionamento del contratto;

- ritenuto, diversamente da tali assunti, che la formula contrattuale adottata nel caso di specie appare oltremodo generica e insuscettibile di giustificare la contestata apposizione del termine finale del contratto, facendosi in seno al negozio generico riferimento alla "necessità di fare fronte alla temporanea carenza di personale di sportelleria sussistente presso la struttura" (cfr. contratto del 25.01.2008);
- atteso peraltro che la dedotta carenza motivazionale, originatasi in sede di perfezionamento del contratto, non può essere sanata *ex post* nella fase patologica del rapporto e dunque in giudizio, essendo precluso che la possibilità di controllo dell'effettività delle ragioni organizzative, ove inesistente nel momento generico dell'accordo, sia poi offerta *a posteriori*, in sede processuale;
- considerato, in ordine all'eccezione di intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso che, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, tale situazione giuridica è ravvisabile nelle limitate ipotesi in cui sia accertata (sulla base di un significativo lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative) una chiara e certa

- comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, non potendo la *mera inerzia* del lavoratore essere ritenuta di per sé insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso;
- posto che, a fronte di tali principi, non è ravvisabile nella fattispecie alcuna circostanza in fatto idonea a rappresentare che il ricorrente abbia effettivamente inteso porre fine al rapporto lavorativo *de quo*, avendo anzi manifestato, con contegno diametralmente opposto, di voler proseguire il rapporto sin dal 01.10.2008 (cfr. raccomandata sub 3 prod. doc.);
  - tenuto conto che dalle dedotte violazioni di legge consegue l'instaurarsi fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto, come ripetutamente disposto dalla Suprema Corte, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, (e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni), in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, (nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE), nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n.210 del 1992 e n.283 del 2005, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. Civ., Sez. lav., n.12985 del 21.05.2008 e da ultimo n.10175 del 28.04.2010);
  - ritenuto che, in aggiunta alla detta conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato *ab origine*, va altresì riconosciuto al

ricorrente il diritto al risarcimento del danno (*recte*: indennizzo) subito a causa dell'impossibilità della prestazione, cagionato dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di proseguire il rapporto, nonostante la rituale messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore;

- atteso che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 32 della legge n. 183 del 04.11.2010 (in vigore dalla data odierna), nei casi *de quibus*, il giudice stabilisce un'indennità *omnicomprensiva*, quantificata nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

- considerato che, proprio in considerazione del numero dei dipendenti occupati presso la società resistente, delle dimensioni nazionali dell'impresa nonché delle condizioni e del comportamento delle parti (vedasi la rituale messa in mora della società), pare opportuno concedere al ricorrente un'indennità tendente alla misura massima prevista dalla legge: misura che va nondimeno scomputata in parte *qua* alla luce dell'esigua anzianità di servizio del prestatore di lavoro (circa tre mesi), per un importo finale pari a 8,5 mensilità;

statuito che, sulla scorta dei suesposti argomenti, la domanda del ricorrente appare quindi fondata e che le spese seguono la soccombenza.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e considerato, ai fini decisori, deve pervenirsi all'enunciazione del seguente

#### DISPOSITIVO

Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa proposta da Mascolo Ruggiero con ricorso del 03.12.2008, contro Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 25.01.2008 e della successiva proroga del 31.02.2008 ;
- dichiara altresì la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro *ab origine* a tempo indeterminato;
- condanna la società resistente a riammettere in servizio il ricorrente con le mansioni specificate in contratto ed a corrispondere a costui un'indennità omnicomprensiva pari a 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge.
- Condanna la società resistente al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese e competenze di lite che liquida in € 1.500,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Trani, 24.11.2010

DEPOSITATO ALL'UFFICIO DEL TRIBUNALE

DEL 24-11-10

IL CANCELLIERE  
(Firma)

Il Giudice

Dot. Nicola Morgese